

CONVENZIONE

per la regolamentazione dei rapporti tra il Ministero dello sviluppo economico Direzione Generale per gli incentivi alle imprese – DGIAI e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia, in ordine alle attività di supporto nella progettazione e gestione dell'intervento agevolativo Digital Transformation di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico 9 giugno 2020

TRA

Il Ministero dello Sviluppo Economico — Direzione Generale per gli incentivi alle imprese - DGIAI, con sede in Roma — Viale America, n. 201, C.F. numero 80230390587, (di seguito, per brevità, anche Ministero o MISE o Direzione Generale o DGIAI), rappresentato dal Direttore Generale, dott. Giuseppe Bronzino, che interviene nel presente atto per la sua espressa qualifica, domiciliato ai sensi della presente convenzione presso la sede della DGIAI;

E

l'Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. Invitalia (di seguito anche Agenzia o Invitalia), con sede in Roma, Via Calabria n. 46, codice fiscale 05678721001, legalmente rappresentata dai rappresentanti pro tempore, in qualità di responsabile della Funzione "Incentivi e Innovazione" il Prof. Ernesto Somma e di "Chief Financial Officer" Dott. Domenico Tudini, entrambi ivi domiciliati ai fini del presente atto, (di seguito denominata "INVITALIA")

di seguito, denominati le "Parti",

PREMESSO CHE

- il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" e, in particolare, l'articolo 29, comma 5, al fine di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle imprese, di micro, piccola e media dimensione, anche in coerenza con le linee strategiche del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede che, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le

modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie nella misura massima del 50 per cento dei costi ammissibili definite nei limiti stabiliti dal regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 ovvero dell'articolo 29 del regolamento UE 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;

- il MISE attraverso la Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese intende attivare uno strumento agevolativo di “Digital Transformation” ai sensi del citato articolo 29, commi da 5 a 9, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 volto a sostenere la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese del territorio nazionale operanti nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere, nel settore turistico per le imprese impegnate nella digitalizzazione della fruizione dei beni culturali e nel settore del commercio, attraverso la realizzazione di progetti diretti all'implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel Piano Nazionale Impresa 4.0 e di altre tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera;
- per raggiungere tale obiettivo la Direzione Generale ha emanato il decreto del 9 giugno 2020, pubblicato nella Gazz. Uff. del 1° luglio 2020, n. 164, che disciplina la concessione delle agevolazioni a sostegno di progetti di *innovazione di processo* o di *innovazione dell'organizzazione* ovvero di progetti di *investimento* che abbiano come obiettivo la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle PMI del territorio nazionale attraverso l'implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel Piano nazionale Impresa 4.0 e delle tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera, anche in coerenza con le linee strategiche del Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-2021;
- l'articolo 5 del decreto del 9 giugno 2020 che disciplina i requisiti di ammissibilità dei progetti prevede, al comma 4 lettera d), che i progetti devono essere ultimati non oltre il termine di 18 mesi decorrenti dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni, prorogabile per un periodo non superiore a 6 mesi;
- il citato decreto del 9 giugno 2020 prevede che il MISE si possa avvalere, attraverso la definizione di un'apposita convenzione, di Invitalia per lo svolgimento degli adempimenti amministrativi e gestionali riguardanti l'accoglienza e l'istruttoria delle domande di agevolazione, la concessione e l'erogazione delle agevolazioni e di Infratel Italia integralmente controllata da Invitalia - per lo svolgimento delle verifiche di natura tecnica connesse alla realizzazione dei progetti;
- lo stesso decreto del 9 giugno 2020, prevede che per l'attuazione dell'intervento agevolativo Digital Transformation siano riconosciuti ad Invitalia costi in misura non superiore al 4 per cento delle risorse

complessivamente disponibili per l'attuazione dell'intervento e posti a carico delle risorse di cui all'articolo 29, comma 8, del decreto-legge 34/19.

- le risorse da destinare all'intervento Digital Transformation, ai sensi dell'articolo 29, comma 8, del decreto crescita sono pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per la concessione di contributi a fondo perduto cui si aggiungono 80 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 134, per la concessione di finanziamenti agevolati;
- l'articolo 6, comma 3, del richiamato decreto del 9 giugno 2020 prevede che il soggetto beneficiario dovrà restituire il finanziamento agevolato senza interessi a decorrere dalla data di erogazione dell'ultima quota a saldo delle agevolazioni, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, in un periodo della durata massima di 7 anni;

CONSIDERATO CHE

- il Decreto Legislativo n. 1 del 9 gennaio 1999 e ss.mm.ii, ha disposto la costituzione di Sviluppo Italia S.p.A., società a capitale interamente pubblico successivamente denominata "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A." la quale persegue, tra l'altro, lo scopo di "promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d'impresa" ed, altresì, "dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari";
- in particolare l'articolo 2, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 1 del 9 gennaio 1999, e ss.mm.ii, prevede che con apposite convenzioni sono disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate e Invitalia, utili per la realizzazione delle attività proprie della medesima e di quelle, strumentali al perseguimento di finalità pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l'apporto di propri fondi, alla medesima società e dispone che il contenuto minimo delle convenzioni è stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali;
- a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge finanziaria 2007), ed in particolare,

delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 459-463, Invitalia è stata sottoposta a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la propria governance, la propria organizzazione e l'attività da essa svolta. In particolare, l'articolo 2, comma 6, del citato Decreto Legislativo. n. 1 del 9 gennaio 1999, innanzi richiamato, come sostituito dall'articolo 1, comma 463, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, stabilisce che i diritti dell'azionista “sono esercitati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico. Il Ministero dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento”;

- il 27 marzo 2007 il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato la direttiva recante priorità ed obiettivi per l'Agenzia, nonché indirizzi per il piano di riordino e dismissione delle partecipazioni societarie e per la riorganizzazione interna della stessa Agenzia, come previsto dall'articolo 1, commi 460 e 461, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, (Legge finanziaria 2007);
- la stessa direttiva del 27 marzo 2007 indica l'Agenzia “quale Ente strumentale dell'Amministrazione centrale” (punto 2.1.1) volto, tra l'altro, a perseguire la priorità di “sviluppare l'innovazione e la competitività industriale e imprenditoriale nei settori produttivi e nei sistemi territoriali” (punto 2.1.2);
- l'articolo 19, comma 5, della Legge 102/2009 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n. 78 del 1 luglio 2009, recante tra l'altro provvedimenti anticrisi, prevede che le Amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico su cui le predette Amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relative ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi;
- l'articolo 55-bis, comma 1, del Decreto Legge n. 1 del 24 gennaio 2012, “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, convertito con modificazioni dalla Legge di conversione n. 27 del 24 marzo 2012, prevede che “ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche mediante finanza di progetto, le amministrazioni centrali competenti possono avvalersi per le occorrenti attività economiche, finanziarie e tecniche, comprese quelle di cui all'articolo 90 di cui al Decreto Legislativo. n. 163 del 12 aprile 2006, delle convenzioni stipulate con Invitalia di cui al Decreto Legislativo n. 1 del 9 gennaio 1999, e ss.mm.ii.”;

- l'articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come modificato dall'articolo 11, comma 16-quater, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che definisce Invitalia quale società in house dello Stato;
- l'Agenzia, per espressa disposizione statutaria, è obbligata ad effettuare una quota superiore all'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle amministrazioni dello Stato e che realizza tale specifica quota con le modalità sopra descritte;
- l'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, così come integrato dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal suddetto comma sono nulli; è fatto altresì divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed è prevista la restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;
- il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;
- con Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, è stata disposta l’“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- l'articolo 5, del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, definisce i principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico, individuando le condizioni necessarie per la configurazione di un soggetto quale organismo in house di un'amministrazione pubblica, e l'articolo 38, comma 1, iscrive di diritto Invitalia nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate;
- l'articolo 192 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, istituisce presso l'ANAC, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'art. 5, che prevede tra l'altro che la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria

responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale;

- l'articolo 192, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016, relativamente agli obblighi di pubblicazione concernenti gli atti connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 giugno 2017 approva le modifiche agli articoli 1 e 4 dello Statuto di Invitalia, deliberate dall'Assemblea totalitaria straordinaria in data 7 giugno 2017;
- il Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 maggio 2018, pubblicato sulla GU n. 218 del 19 settembre 2018, recante "Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale", ha provveduto all'aggiornamento del Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 settembre 2007, tenendo conto del mutato contesto di riferimento e delle modifiche normative intervenute, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni statali committenti;
- come previsto dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, pubblicata nella G.U. n. 179 del 3 agosto 2018, recante "Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.", ed, in particolare, quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, lett. q), la Direzione Generale per gli incentivi alle imprese si impegna a trasmettere annualmente alla competente struttura del Ministero dello Sviluppo Economico un resoconto sullo stato di attuazione della presente Convenzione, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull'andamento delle attività di Invitalia;
- l'articolo 1, comma 3, lett. o) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 relativo agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli artt. 29 e 192, comma 3 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'articolo 1, comma 32, della Legge 6 novembre 2012, n. 190;
- la Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 484 del 30 maggio 2018 dispone l'iscrizione all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, di cui all'art. 192, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, tra le altre amministrazioni, del Ministero dello sviluppo economico, in ragione degli affidamenti nei confronti della società in house Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., attestando che per l'Agenzia ricorrono tutte le condizioni

previste dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016, atteso che la società medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dallo Stato, è assoggettata, ai sensi della normativa vigente, al controllo analogo del Ministero dello sviluppo economico, che lo esercita congiuntamente con le altre amministrazioni dello Stato;

- la nota del 28 ottobre 2019, prot. n. 0145146, con cui INVITALIA ha comunicato alla Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale del Ministero dello sviluppo economico l'attestazione di aver realizzato, nel periodo 2016-2018, oltre l'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle Amministrazioni dello Stato, quale condizione prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 7, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- il riscontro alla sopra citata nota del 28 ottobre 2019, con cui la Direzione Generale la Vigilanza sugli Enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale, tramite propria nota prot. n. 0328196, del 19 novembre 2019, ha accertato che la percentuale di fatturato realizzata da INVITALIA nel triennio 2016-2018 per lo svolgimento di compiti affidati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, calcolata sul fatturato medio del triennio è pari al 99,57%, e può pertanto considerarsi soddisfatta la condizione normativa di cui al riportato articolo 5, comma 7 del decreto legislativo n. 50/2016;
- la nota del Responsabile della prevenzione e della corruzione e della Responsabile della trasparenza del Ministero dello sviluppo economico del 29 settembre 2015, prot. 0020800, con cui è stato trasmesso agli Uffici competenti nelle procedure di affidamento il modello di "Patto di integrità" che i legali rappresentanti degli operatori economici che partecipano alle singole procedure di affidamento devono sottoscrivere, sotto pena di esclusione;
- la nota applicativa del Responsabile della prevenzione della corruzione e della Responsabile della trasparenza del Ministero dello sviluppo economico del 25 gennaio 2016, sull'applicazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo al passaggio di alti funzionari dello Stato a soggetti privati (c.d. pantouflage);
- il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e, in particolare, l'articolo 67 che detta, per il periodo 2014-2020, norme specifiche in materia di forme di sovvenzioni e assistenza rimborsabile;

- l'articolo 1, comma 3, lett. h) della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, stabilisce che il corrispettivo delle prestazioni economiche svolte nell'ambito delle convenzioni, deve coprire tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti da Invitalia per le attività previste dalla convenzione e la lett. j) del medesimo art. 1, che stabilisce che le convenzioni debbano prevedere il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi della quota di costi generali, ovvero i costi standard definiti ai sensi dell'art. 67, comma 5, lettera c) del regolamento CE 1303/2013;
- il Decreto Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018, pubblicato sulla G.U. n. 71 del 26 marzo 2018, recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali di investimento europeo (SIE) per il periodo di programmazione 2014- 2020, ha previsto l'applicazione dei criteri di rendicontazione per l'assistenza tecnica rimborsabile, di cui agli artt. 67 e 68 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, anche ai programmi finanziati con le risorse nazionali;
- il citato Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 maggio 2018, recante l'individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, di Invitalia, prevede la preventiva approvazione ministeriale per gli affidamenti di attività da parte di amministrazioni pubbliche per importi maggiori di 500 mila euro al netto dell'IVA;
- con note prot. 337010 del 23/09/2019 e prot. 129896 del 04/05/2020 il Ministero, in considerazione della volontà di avvalersi del supporto di Invitalia e di Infratel Italia per lo svolgimento degli adempimenti amministrativi e gestionali riguardanti l'accoglienza e l'istruttoria delle domande di agevolazione, la concessione e l'erogazione delle agevolazioni di cui al citato articolo 29, commi da 5 a 9, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e al fine di procedere alla valutazione di congruità economica dell'offerta, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, così come disposto dall'articolo 192, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, ha richiesto a Invitalia di presentare una apposita proposta progettuale e di fornire elementi di dettaglio relativamente ai requisiti di cui al predetto articolo 192, con particolare riferimento all'indicazione delle attività, dei tempi e delle stime di impegno delle risorse del gruppo di lavoro, delle esigenze di ricorso all'acquisizione di beni e servizi, nonché del relativo costo previsto;
- con nota del 03/08/2020, prot. 0119016, Invitalia ha trasmesso la "Proposta delle attività" con indicazione delle attività e dei costi, contenente gli elementi necessari alla valutazione, da parte del Ministero, della congruità economica dell'offerta, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo n. 50/2016;
- secondo quanto disposto dall'art. 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai fini dell'affidamento della Convenzione in parola, il Ministero dello sviluppo economico ha valutato

positivamente la congruità economica dell'offerta come rimodulata da Invitalia per la realizzazione delle attività di cui alla presente Convenzione, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione e alla qualità del servizio offerto;

- con nota del 13/11/2020, prot. 0294396, la Direzione generale per gli incentivi alle imprese ha pertanto comunicato a Invitalia l'approvazione della "Proposta delle attività" dell'11/11/2020 prot. 0176305, come successivamente riformulata;
- con nota del 27/11/2020, prot. 0036882, il Ministero dello sviluppo economico – Segretariato Generale ha rilasciato l'autorizzazione preventiva alla sottoscrizione della presente Convenzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018;

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Articolo 1

(Richiamo delle premesse e agli allegati)

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2

(Oggetto della Convenzione)

1. Con la presente Convenzione la DGIAI affida all'Agenzia il servizio di supporto per la progettazione e la gestione di una misura di finanziamento finalizzata a sostenere la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese del territorio nazionale operanti nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere, nel settore turistico per le imprese impegnate nella digitalizzazione della fruizione dei beni culturali e nel settore del commercio, attraverso la realizzazione di progetti diretti all'implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel Piano Nazionale Impresa 4.0 e di altre tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera.

2. Sono affidate all'Agenzia le seguenti attività maggiormente dettagliate nell'allegato Piano delle attività (Allegato A) che costituisce parte integrante della presente Convenzione:

- a. progettazione;
- b. comunicazione e promozione;
- c. gestione dell'intervento agevolativo;
- d. project management.

Articolo 3

(Esecuzione delle attività)

1. Per l'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, Invitalia si avvale del personale interno, di quello delle sue società controllate ed in particolare della controllata Infratel Italia.
2. Invitalia, nel rispetto delle normative vigenti, può, altresì, avvalersi di consulenti esterni in casi di necessità opportunamente documentate al Ministero dello sviluppo economico, con l'indicazione dei corrispettivi riconoscibili a fronte dell'esecuzione delle attività specificamente individuate.
3. I componenti e il responsabile del gruppo di lavoro dedicati alle attività oggetto della presente Convenzione vengono individuati nel primo Piano operativo annuale di cui al successivo articolo 4. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro dovranno essere preventivamente comunicate, nel corso dell'annualità di riferimento, da Invitalia. Le risorse assegnate, in numero adeguato al volume di attività da svolgere e alle correlate esigenze tecniche, dovranno essere in possesso di adeguata e qualificata esperienza nella gestione di misure agevolative e, più in generale, nella valutazione e monitoraggio di programmi di sviluppo imprenditoriale.
4. Invitalia si dota, nell'ambito della propria organizzazione, di adeguate strutture, per quanto riguarda l'informazione, la comunicazione, la risoluzione di problematiche di tipo giuridico ed informatico derivanti dall'esecuzione delle attività e quant'altro fosse necessario per l'attuazione della Convenzione.
5. Invitalia si impegna altresì ad adeguare la struttura organizzativa destinata all'esecuzione delle attività convenzionali, in relazione al volume di attività da svolgere e ad eventuali esigenze tecniche ed organizzative emergenti successivamente alla stipula della presente Convenzione, in modo da assicurare il pieno rispetto delle condizioni e dei tempi della procedura previsti dalla vigente normativa.
6. Invitalia si impegna ad operare nel perseguimento degli obiettivi della presente Convenzione nel pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

Articolo 4

(Piano operativo annuale)

1. Sulla base delle direttive del MISE e successivamente alla stipula della presente Convenzione, Invitalia presenta entro il 28 febbraio di ogni anno un Piano operativo delle attività e dei costi previsti per la necessaria approvazione.
2. I Piani operativi annuali contengono:

- l'indicazione delle attività previste;
- l'articolazione dei costi;
- il numero di risorse professionali impegnate nel progetto (espresso in full time equivalent) con indicazione della relativa qualifica.

3. La DGIAI approva i Piani operativi annuali entro 45 giorni (naturali e consecutivi) dalla ricezione.

Articolo 5

(Risorse finanziarie)

1. Le risorse finanziarie disciplinate dalla presente Convenzione sono così ripartite:

- a. euro 96.000.000,00 (novantaseimilioni/00), resi disponibili secondo l'articolazione temporale stabilita dall'articolo 29, comma 8, del decreto-legge 34/19, da destinare al finanziamento dei progetti presentati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto direttoriale 9 giugno 2020 e ritenuti ammissibili;
- b. euro 2.610.922,40 (duemilioneiseicentodiecimilanovecentoventidue/40) IVA esclusa, pari a euro 3.185.325,33 (tremilionicentoottantacinquemilatrecentoventicinque/33) IVA inclusa, a titolo di corrispettivo a copertura di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti da Invitalia per le attività previste dalla convenzione così come dettagliato nell'allegato Piano delle attività (Allegato A) che costituisce parte integrante della presente Convenzione.

2. Le somme di cui al comma 1, lett. a. saranno trasferite ad Invitalia dal Ministero, su appositi conti correnti dedicati aperti per la gestione della misura i cui interessi sono destinati ad incrementare le risorse a disposizione dei beneficiari, sulla base dell'effettivo fabbisogno in relazione alle previsioni di erogazione. Per il primo anno di attività le risorse sono trasferite sulla base di una stima delle erogazioni future.

3. Sul conto corrente dedicato al finanziamento agevolato, confluiranno altresì le restituzioni da parte dei soggetti beneficiari, per la parte di finanziamento concesso ai soggetti medesimi sotto forma di finanziamento agevolato, secondo le tempistiche e le modalità di cui all'art. 6, comma 3, del Decreto 9 giugno 2020 di cui alle Premesse.

Articolo 6

(Criteri di rendicontazione, controllo e modalità di pagamento)

1. Il pagamento dei rimborsi è effettuato a fronte delle attività svolte nel rispetto di quanto previsto dal punto j), del comma 3 dell'art.1 della direttiva 10 maggio 2018, previa presentazione, entro il 15 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento, della relativa richiesta, accompagnata da rendicontazioni a consuntivo.
2. Le voci di costo e le relative modalità di rendicontazione sono determinate e annoverate secondo le modalità e le formalità delineate nell'Allegato Disciplinare di rendicontazione (Allegato B).
3. Nel rispetto di quanto previsto dal punto m), del comma 3 dell'art.1 della direttiva 10 maggio 2018, il Ministero valuta l'ammissibilità dei costi rendicontati da Invitalia in relazione alle attività svolte approvando ciascuna rendicontazione effettuata entro 60 giorni dalla ricezione della stessa, sulla base di quanto stabilito nel citato allegato.
4. Il Ministero effettua il pagamento dei rimborsi relativi a ciascuna rendicontazione di attività entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture emesse da Invitalia a fronte dell'approvazione di cui al comma 3.
5. Relativamente all'acquisizione di beni e servizi, l'Agenzia dovrà in sede di rendicontazione fornire l'elenco analitico dei titoli di spesa.
6. La documentazione di spesa è conservata presso l'Agenzia per non meno di dieci anni dalla data di scadenza della presente Convenzione ed è resa disponibile, a richiesta, per gli accertamenti e verifiche da parte della DGIAI e degli organismi nazionali preposti al controllo.

Articolo 7

(Responsabilità di Invitalia)

1. Invitalia assume, nei confronti del Ministero e dei terzi, la piena ed esclusiva responsabilità degli atti adottati e dei comportamenti posti in essere nello svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione, tra cui a titolo puramente esemplificativo:
 - a) del rispetto dei termini e delle modalità previste dalle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia;
 - b) dell'esito delle valutazioni effettuate in ogni fase dell'iter agevolativo;

- c) della corretta tenuta e conservazione unitaria di tutta la documentazione e certificazione comunque acquisita sia per l'attività istruttoria che di erogazione delle iniziative agevolate, per dieci anni dall'erogazione a saldo;
- d) della corretta tenuta e conservazione unitaria di tutta la documentazione e certificazione comunque acquisita sulle singole iniziative non agevolate, per cinque anni dalla data di deliberazione;
- e) la realizzazione e manutenzione di una sezione dedicata alla gestione dell'incentivo Digital transformation, operativa sulla piattaforma informatica di proprietà di Invitalia. L'accesso alla sezione dedicata è reso disponibile alla DGIAI ed Invitalia alla data di conclusione delle attività di cui alla presente convenzione si impegna a trasferire alla DGIAI l'insieme dei dati e delle informazioni relative alla Misura Digital transformation. Invitalia si rende disponibile a continuare ad erogare il servizio di piattaforma comprese le attività di manutenzione evolutiva a fronte di apposito accordo fra le parti.

Articolo 8

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

Per le attività oggetto della presente Convenzione, Invitalia assume, ora per allora, tutti gli obblighi eventualmente applicabili in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, nonché quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89. Più in particolare, per quanto occorre, l'Agenzia ai sensi dell'articolo 3 della suddetta L. 136/2010 si impegna sin d'ora ad utilizzare un conto corrente dedicato alle attività di cui alla presente Convenzione.

Articolo 9

(Restituzioni)

1. In caso di erogazioni di somme non dovute, imputabili al mancato rispetto degli adempimenti previsti dalla presente Convenzione, addebitabili all'Agenzia, quest'ultima si impegna a restituire tempestivamente le risorse percepite a titolo di corrispettivo all'Amministrazione responsabile.
2. L'Agenzia è tenuta altresì alla restituzione delle somme percepite a titolo di corrispettivo nei casi espressamente previsti dalla normativa nazionale e comunitaria e dalla Convenzione.
3. L'Amministrazione responsabile si rivale, in tali casi, sulle quote di corrispettivo ancora da erogare in forza della presente Convenzione e sulle somme che, in dipendenza da qualunque rapporto tra le Parti,

siano dovute all'Agenzia da parte del Ministero dello Sviluppo Economico. In difetto, si procederà al recupero mediante ruolo delle risorse finanziarie spettanti all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 46/1999.

Articolo 10

(Interruzione)

1. In caso di interruzione delle attività, per fatto imputabile alla DGIAI, è dovuto all'Agenzia il rimborso delle spese sostenute per le attività fino a quel momento realizzate, nonché il rimborso degli ulteriori eventuali oneri riconosciuti, comunque derivanti dai costi sostenuti e documentati.

Articolo 11

(Tutela dei dati personali)

1. Le Parti svolgeranno i trattamenti di dati personali connessi alle prestazioni oggetto della presente Convenzione in qualità di contitolari del trattamento ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e nel rispetto della normativa in materia di protezione e trattamento dei dati personali (di seguito complessivamente "Normativa Privacy"). Il presente articolo, pertanto, determina le loro rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi prescritti dalla normativa applicabile.

2. La contitolarità deve intendersi riferita alle prestazioni oggetto della presente Convenzione limitatamente ai dati personali e alle modalità di trattamento descritte nella "Proposta delle attività" (all. A). Resta inteso che le prestazioni rese in esecuzione della presente Convenzione e non ricomprese all'interno della "Proposta delle attività" le Parti assumeranno il ruolo di Titolari autonomi del trattamento.

3. Le Parti si impegnano a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali necessarie all'esecuzione della presente convenzione, nel rispetto della Normativa Privacy ed in particolare si obbligano reciprocamente a: (i) eseguire il trattamento dei dati secondo liceità, correttezza e trasparenza, ai sensi dell'art. 5 del GDPR; (ii) custodire e controllare i dati, garantendone l'integrità e l'esattezza, adottando le misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenuto conto della tipologia dei dati trattati e delle modalità di trattamento; (iii) assicurare che i dati trattati siano pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; (iii) conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione dell'Interessato per un periodo non superiore a quello necessario all'esecuzione della presente convenzione e dei connessi obblighi di legge; (iv) utilizzare i dati personali di cui siano venuti a conoscenza nel rispetto delle disposizioni della

Normativa Privacy, ivi inclusi i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali e delle Autorità di controllo europee; (v) utilizzare i dati esclusivamente per l'esecuzione della presente convenzione nel rispetto dei principi di trasparenza e controllo previsti dalla Normativa Privacy.

4. Le Parti convengono che i dati personali saranno trattati, nel rispetto della Normativa Privacy, con sistemi cartacei e automatizzati nel rispetto delle previsioni della presente convenzione. I contraenti dichiarano, altresì, che la raccolta dei dati personali, pur avendo natura facoltativa, è presupposto indispensabile per l'esecuzione della presente convenzione.

5. Le parti convengono che per l'attività Progettazione (cfr all. A) relativa alla definizione delle procedure operative, anche in relazione alla piattaforma informatica dedicata, e la redazione della documentazione tecnico-gestionale di supporto alla gestione dell'intervento agevolativo, sarà cura e responsabilità di Invitalia adottare e mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell'art. 32 del GDPR, che comprendono, tra le altre: la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali; la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico e o tecnico.

6. Le Parti convengono che chiunque agisca sotto la loro rispettiva autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dai Con titolari:

7. Le Parti convengo che l'informativa di cui agli articoli 13 e 14 del GDPR sarà predisposta e fornita agli interessati da Invitalia, la quale si impegna ad indicare espressamente, in maniera chiara e comprensibile, che il trattamento oggetto del presente Contratto è svolto in regime di contitolarità con il Ministero dello sviluppo economico Direzione Generale per gli incentivi alle imprese – DGIAI.

8. Le Parti convengo altresì che i reclami e le richieste avanzate dagli interessati per l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 15 e ss. del GDPR saranno gestiti in via esclusiva da Invitalia e, quale punto di contatto di questi ultimi dal DPO che può essere contattato ai seguenti recapiti DPOINVITALIA@invitalia.it. Rimane comunque inteso tra le Parti che, ai sensi dell'art. 26, par. 3, del GDPR, indipendentemente dalle disposizioni del presente articolo, gli interessati potranno esercitare i diritti riconosciuti dal GDPR nei confronti e contro ciascuna delle Parti.

9. Le Parti si impegnano ad avvalersi esclusivamente di fornitori che garantiscano il rispetto della normativa sulla protezione dei dati e delle disposizioni del presente articolo. Qualora tali fornitori trattassero dati personali che rientrano nella titolarità di una delle Parti, questi ultimi dovranno essere designati quali Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

10. Le Parti sono solidalmente responsabili nei confronti degli interessati per l'intero ammontare del danno

eventualmente arrecato agli stessi per effetto e/o in relazione alle disposizioni del presente articolo. A tal fine, ove una Parte, in adempimento di quanto previsto dal presente articolo, avesse in tutto o in parte risarcito l'interessato per il danno imputabile all'altra, potrà rivalersi su di essa esercitando l'azione di regresso. Per quanto attiene, invece, ai rapporti interni, ciascuna Parte è esclusivamente e limitatamente responsabile dei danni ad essa direttamente imputabili e, pertanto, non risponderà a danni causati o comunque imputabili all'esclusivo inadempimento dell'altra Parte.

11. Fatto salvo quanto sopra, ciascuna Parte si impegna a tenere indenne e manlevata l'altra da qualsivoglia azione, danno, onere, responsabilità, sanzione, costo, spesa (anche legale) che dovesse derivare, direttamente o indirettamente, dall'inadempimento imputabile all'altra Parte alle disposizioni del presente articolo o della normativa, nazionale ed europea, in materia di protezione e trattamento di dati personali.

Articolo 12

(Informazione e Pubblicità)

1. L'Agenzia è tenuta al rispetto degli obblighi di Informazione e Pubblicità, previsti dalla normativa comunitaria.
2. Ai sensi della vigente normativa in materia di trasparenza amministrativa, della avvenuta sottoscrizione della presente convenzione sarà data notizia nella apposita sezione del sito del MiSE, a seguito della registrazione da parte della Corte dei conti.

Articolo 13

(Durata ed efficacia)

1. La presente Convenzione ha durata pari a tre anni e comunque sino al 31 dicembre 2023. Eventuali proroghe, rinnovi o modifiche, saranno concordate con atto scritto tra le Parti.
2. Il compimento oltre il termine di cui al comma 1 di tutte le operazioni già avviate nell'ambito degli adempimenti previsti dalla Convenzione stessa, potrà essere realizzato esclusivamente previa stipula tra le Parti di specifico atto integrativo di rinnovo alla presente Convenzione.
3. La presente Convenzione ha effetti nei riguardi delle Parti solo dopo la registrazione da parte degli organi di controllo.

Articolo 14

(Modifiche)

1. Eventuali modifiche della presente Convenzione sono concordate tra le parti e formalizzate mediante atto scritto.

Articolo 15

(Riservatezza)

1. Resta tra le parti espressamente convenuto che tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato dall'Agenzia verrà a conoscenza nello svolgimento del presente incarico devono essere considerati riservati e coperti da segreto. In tal senso, l'Agenzia si obbliga ad adottare con i propri dipendenti, collaboratori e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.
2. La divulgazione della documentazione e delle informazioni derivanti dalla presente convenzione potrà essere effettuata solo con l'accordo di tutte le Parti.
3. L'Agenzia ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione. Detto obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in ragione della presente Convenzione.

Articolo 16

(Diritto di recesso e risoluzione)

1. La DGIAI potrà recedere in qualunque momento dalla presente convenzione, qualora a suo giudizio, nel corso della realizzazione delle attività intervengano fatti o provvedimenti i quali rendano impossibile o inopportuna, ovvero non più di interesse per la stessa DGIAI la realizzazione dell'incarico conferito. In tali ipotesi verranno riconosciute all'Agenzia le spese sostenute alla data di comunicazione scritta del recesso e rendicontate.

Articolo 17

(Comunicazioni e notifiche)

1. Per i rapporti tra le Parti in attuazione della presente Convenzione:
 - il Referente per Direzione Generale per gli incentivi alle imprese DGIAI è la Dirigente responsabile della Divisione IX "Interventi per il sostegno all'innovazione e alla competitività delle imprese", dott.ssa Alessandra De Angelis
PEC: dgiai.segreteria@pec.mise.gov.it
 - il Referente per Invitalia è il Responsabile Area Innovazione della Business unit "Incentivi e Innovazione", Dott. Luigi Gallo

PEC: SegreteriaInnovazione@postacert.invitalia.it

2. L'eventuale sostituzione dei predetti Referenti è oggetto di comunicazione all'altra Parte e non comporta la necessità di modificare la presente Convenzione.
3. Le comunicazioni tra le parti, nell'ambito dei rapporti derivanti dalla presente Convenzione, e fermi restando i termini e le modalità previsti dal Codice dei Contratti Pubblici, dai relativi provvedimenti di attuazione e dalla normativa applicabile in materia di contratti pubblici, debbono aver luogo tramite posta elettronica certificata (PEC) ovvero altri strumenti elettronici concordati tra le parti.
4. È onere di ciascuna parte comunicare tempestivamente alle altre qualunque variazione dei recapiti precedentemente indicati. In mancanza di tale comunicazione, la parte diligente non assume alcuna responsabilità per l'eventuale mancato recapito delle comunicazioni inviate.

Articolo 18

(Definizione delle controversie)

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa.
2. Nel caso di fallimento del tentativo di risoluzione amministrativa, è competente in via esclusiva, per reciproco accordo delle Parti, il Foro di Roma.

Articolo 19

(Assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti del Ministero dello sviluppo economico)

1. L'Agenzia, in conformità alle disposizioni previste all'articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, a decorrere dall'entrata in vigore della citata norma dichiara di non aver affidato incarichi o lavori retribuiti e si obbligano a non affidarne, anche a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, in forma autonoma o subordinata, a ex dipendenti del Ministero dello sviluppo economico che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Ministero e non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività svolta nell'ambito del suddetto rapporto.
2. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Articolo 20

(Norme di rinvio)

1. Il presente atto risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di Contabilità dello Stato, nonché dalle norme del codice civile.
2. La presente Convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 1972, allegato B, articolo 16, e verrà registrata solo in caso d'uso a spese a carico della Parte richiedente.
3. Il presente atto è sottoscritto con firma digitale, secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n.241.

Allegati:

- A) Piano delle attività
- B) Disciplinare di rendicontazione Invitalia

Per il Ministero dello Sviluppo Economico
DGLAI

Il Direttore generale
Dott. Giuseppe Bronzino
(firmato digitalmente)

Per l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

Prof. Ernesto Somma

Dott. Domenico Tudini,
(firmato digitalmente)

Allegato A

Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA

Ministero dello sviluppo economico

Direzione Generale per gli incentivi alle imprese

Digital transformation

Piano delle attività

Indice

<u>1</u>	<u>Premessa</u>	22
<u>2</u>	<u>Contesto</u>	23
<u>3</u>	<u>Obiettivi dell'intervento</u>	24
<u>4</u>	<u>Attività previste</u>	25
<u>5</u>	<u>Modalità di attuazione</u>	30
<u>6</u>	<u>Durata e valorizzazione delle attività</u>	30
<u>7</u>	<u>Cronoprogramma delle attività</u>	32

- **Premessa**

La Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico (Mise) con Decreto del 9 giugno 2020 ha attivato uno strumento agevolativo di “*Digital transformation*”, di cui all’articolo 29, commi da 5 a 9, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, al fine di sostenere la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese del territorio nazionale, attraverso la realizzazione di progetti diretti all’implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel Piano nazionale Impresa 4.0 e di altre tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera con il supporto dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia

Tale strumento può essere strutturato ed attuato con una misura agevolativa *ad hoc* gestita da Invitalia S.p.A. da costruirsi in esito all’adozione di un apposito provvedimento amministrativo del Mise-DGIAI che recepisca la proposta progettuale delle società in merito al supporto tecnico- specialistico nei seguenti ambiti di intervento, come richiesti dall’Amministrazione giusta nota prot. 0129896 del 04 maggio 2020:

- progettazione del quadro normativo-procedurale;
- definizione della strumentazione operativa di gestione dell’intervento;
- sviluppo di una piattaforma ICT per la gestione informatizzata della misura;
- istruttoria di erogazione delle agevolazioni con riferimento alla valutazione di ammissibilità delle domande e al possesso dei requisiti amministrativi e alla valutazione tecnica del progetto;
- controlli a campione post-erogazione;
- comunicazione e promozione dello strumento.

- **Contesto**

Come si è dianzi ricordato, Il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (cd. “decreto crescita”), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha disposto, all'articolo 29, commi da 5 a 8, l'introduzione di un intervento agevolativo, denominato “*Digital transformation*”, volto a sostenere la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese del territorio nazionale operanti nel settore manifatturiero e/o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere, nel settore turistico per le imprese impegnate nella digitalizzazione della fruizione dei beni culturali e nel settore del commercio, attraverso la realizzazione di progetti diretti all'implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel Piano nazionale Impresa 4.0 e di altre tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera.

La citata disposizione di legge prevede che, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie nella misura massima del 50 per cento dei costi ammissibili definite nei limiti stabiliti dal Regolamento (UE) 1407/2013 “*Regolamento de minimis*” ovvero dell'articolo 29 del Regolamento (UE) 651/2014.

I soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni sono le imprese che, alla data di presentazione della domanda, posseggano i requisiti di cui all'articolo 29, comma 7 del decreto crescita; ai sensi del successivo comma 7 *bis*, tali imprese potranno presentare la domanda di agevolazione anche congiuntamente, in numero non superiore a dieci ed individuando come soggetto promotore capofila, un DIH (*digital innovation hub*) o un EDI (ecosistema digitale per l'innovazione), di cui al Piano nazionale Impresa 4.0.

In linea con le finalità dell'intervento, i progetti ammissibili alle agevolazioni devono essere diretti alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi dei soggetti proponenti mediante l'implementazione di tecnologie abilitanti individuate dal Piano nazionale impresa 4.0. (*advanced manufacturing solutions, additive manufacturing, realtà aumentata, simulation, integrazione orizzontale e verticale, industrial internet, cloud, cybersecurity, big data e analytics*) e/o tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera, finalizzate all'ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e della gestione delle relazioni con i diversi attori, al software, alle piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, ad altre tecnologie, quali sistemi di e-commerce, sistemi di pagamento mobile e via internet, fintech, sistemi elettronici per lo scambio di dati, etc.

I progetti presentati potranno avere ad oggetto (i) la realizzazione di attività di innovazione di processo o di innovazione dell'organizzazione ovvero (ii) un piano investimenti diretti alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi dei soggetti proponenti mediante l'implementazione delle richiamate

tecnologie.

L'agevolazione sarà concessa sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e nei limiti di cui all'articolo 29 del Regolamento (UE) n. 651/2014 per i progetti di attività di innovazione di processo o di innovazione dell'organizzazione, ovvero ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 "regolamento de minimis" per i progetti di investimento, sulla base di una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili pari al 50%, di cui il 10% sotto forma di contributo e il 40% come finanziamento agevolato.

In merito alle risorse da destinare all'intervento "*Digital transformation*", l'articolo 29, comma 8, del decreto crescita ha autorizzato, la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per la concessione di contributi a fondo perduto e destinato 80 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 134, per la concessione di finanziamenti agevolati;

Con riferimento alla dotazione finanziaria disponibile sono state individuate due riserve: una quota pari al 25% delle risorse è riservata ai progetti proposti da micro e piccole imprese e ai progetti congiunti di cui all'articolo 29 comma 7 *bis* del decreto crescita; una quota pari al 5% delle risorse è riservata alle PMI che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso del c.d. "rating di legalità", sulla base dell'elenco reso disponibile dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Al fine di dare attuazione all'intervento, il Mise- DGIAI ha adottato il citato decreto del 9 giugno 2020 con cui viene disciplinata la concessione delle agevolazioni per i progetti di "*Digital transformation*", in ottemperanza delle predette disposizioni. I termini e le modalità di presentazione delle domande saranno definiti con successivo provvedimento dalla Direzione generale per gli incentivi alle imprese (DGIAI) che gestirà l'intervento e che, a tal fine, si avvarrà dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia (per lo svolgimento degli adempimenti amministrativi, gestionali e delle verifiche di natura tecnica riguardanti l'accoglienza e l'istruttoria delle domande di agevolazione, la concessione e l'erogazione delle agevolazioni)

- **Obiettivi dell'intervento**

L'intervento attuato da Invitalia si pone l'obiettivo di progettare, avviare e gestire una misura per finanziare interventi volti a sostenere la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle micro, piccole e medie imprese del territorio nazionale, attraverso la realizzazione di progetti diretti all'implementazione delle tecnologie abilitanti individuate nel Piano nazionale Impresa 4.0 e di altre tecnologie relative a soluzioni tecnologiche digitali di filiera i progetti di "*Digital transformation*".

In particolare, il supporto tecnico-specialistico richiesto sarà finalizzato a pianificare e gestire tutte le fasi di realizzazione dell'intervento agevolativo comprese l'istruttoria di erogazione delle agevolazioni (con

riferimento alla valutazione di ammissibilità delle domande e al possesso dei requisiti soggettivi), la definizione e lo sviluppo della strumentazione operativa di gestione dell'intervento e la comunicazione e promozione della misura.

Nell'ambito dell'intervento agevolativo le società coinvolgeranno profili professionali con conoscenze specialistiche ed esperienze pregresse nei seguenti ambiti:

- a. progettazione;
- b. comunicazione e promozione;
- c. gestione dell'intervento agevolativo;
- d. *project management*.

- **Attività previste**

Di seguito vengono specificate le attività previste declinate per ambito.

a) Progettazione

L'attività riguarda la definizione delle procedure operative, anche in relazione alla piattaforma informatica dedicata, e la redazione della documentazione tecnico-gestionale di supporto alla gestione dell'intervento agevolativo; In particolare:

- predisposizione di procedure operative per la gestione dell'incentivo;
- redazione di documentazione tecnico-gestionale di supporto per la fase istruttoria e concessoria (format di domanda/piano d'impresa e relativa guida alla compilazione, standard di provvedimento di ammissione, format della richiesta di erogazione, etc.)
- analisi e revisione di processi di gestione e definizione dei relativi flussi (*flowchart* del processo);
- implementazione e aggiornamento della piattaforma informatica dedicata alla gestione dell'incentivo sia per la fase di *front-end* sia per quella di *back-end* e ogni altra attività finalizzata ad assicurare il corretto funzionamento del sistema a cui avrà accesso personale Invitalia e Mise-DGIAI. La piattaforma, inoltre, fornirà tempestivamente la reportistica in relazione allo stato di attuazione dei singoli progetti (dal punto di vista finanziario, temporale, etc.) con indicazione del personale a cui è assegnata la gestione; fornirà i dati in merito alle disponibilità dei fondi utilizzati, anche al fine della chiusura o sospensione dello sportello; garantirà l'accesso in tempo reale al Mise-DGIAI nonché l'effettuazione, da parte del Ministero, delle operazioni connesse all'emanazione degli atti ;
- supporto al MISE-DGIAI nelle attività propedeutiche alla registrazione della misura nel Registro Nazionale degli Aiuti (RNA).

b) Comunicazione e promozione

L'attività è finalizzata alla promozione della misura, nel dettaglio si prevedono le seguenti attività:

- azioni di informazione customizzate e mirate su tutto il territorio nazionale dirette alla promozione della misura;
- attivazione di partenariati strategici con operatori e soggetti istituzionali impegnati nell'attività di promozione di impresa e nella diffusione della cultura della brevettazione e della proprietà industriale, al fine di amplificare e ampliare le attività comunicative e promozionali comunicazione delle opportunità offerte dalla misura anche a piccole e medie imprese
- partecipazione ad eventi di settore di particolare interesse per gli obiettivi specifici della misura, internazionali, nazionali e regionali;
- comunicazione di documenti e news sulle iniziative pubbliche per lo sviluppo digitale delle imprese e sulle Tecnologie emergenti (IA, Blockchain, IOT)
- coordinamento con gli attori territoriali (università, istituzioni, associazioni di settore) per attività di comunicazione web e, eventualmente, incontri tematici;
- attività di diffusione stampa e relazione con i media, sia attraverso i canali tradizionali che digitali;
- realizzazione, aggiornamento e manutenzione della sezione dedicata all'interno del portale istituzionale dell'Agenzia;
- creazione di un mini-site dedicato alla misura. La struttura si articolerà su più pagine fornendo l'adeguato supporto informativo ai potenziali beneficiari e sullo stato di avanzamento dei progetti;
- la piattaforma sarà sviluppata attraverso l'utilizzo di strumenti altamente tecnologici di Data Visualization e funzionalità avanzate quali ad esempio mappe interattive, open data, chatbot, dashboard interattive e reportistica);
- copertura informativa attraverso il rilascio di news sul sito istituzionale dell'Agenzia, siti satelliti e secondari);
- attività di comunicazione attraverso i principali social media: Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn);
- campagne promozionali targhettizzate attraverso l'utilizzo dei social media ritenuti di maggiore impatto rispetto al target;
- servizio di *contact center* aziendale attraverso l'utilizzo del CRM, call center e mailing volto a fornire informazioni sul funzionamento della misura, risposte a specifici quesiti e richieste di interpretazione normativa e stato di avanzamento della domanda presentata in istruttoria o in attuazione;
- ideazione, progettazione e realizzazione dei materiali di comunicazione

c) Gestione dell'intervento agevolativo

L'attività riguarda la gestione dei fondi da destinare alle imprese che fanno richiesta di accesso alle agevolazioni, in particolare: l'assistenza preliminare ai partecipanti; la ricezione delle domande; l'espletamento dell'istruttoria e della selezione dei programmi presentati; la redazione e la stipula del contratto; le erogazioni dei fondi; il monitoraggio delle attività e la gestione dei rapporti con i beneficiari.

In particolare, questa attività sarà articolata in due macro-fasi:

1. istruttoria delle domande presentate;
2. erogazione delle agevolazioni concesse e monitoraggio delle aziende finanziate;

1. Istruttoria delle domande presentate

L'attività include:

- la ricezione delle domande di agevolazione tramite la piattaforma dedicata alla misura;
 - acquisizione dati nel sistema informativo in campi controllati con firma digitale, registrazione domande e invio ricevuta di ricezione;
- l'esame della completezza e regolarità della domanda;
 - l'eventuale comunicazione di inammissibilità;
 - la verifica della sussistenza dei requisiti di accesso (accoglibilità) della domanda;
 - adozione del provvedimento di non accoglibilità;
 - l'eventuale comunicazione di sospensione dell'attività istruttoria per mancanza di risorse finanziarie.
- l'esame di merito delle iniziative imprenditoriali basato sui criteri stabiliti dall'Avviso pubblico (rispondenza agli ambiti tecnologici previsti nella misura, valore tecnico del progetto, congruità economica ecc.);
- l'invio della comunicazione dei motivi ostativi in caso di mancanza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti e l'eventuale ricezione, gestione e valutazione delle controdeduzioni;
- la gestione della documentazione progettuale incompleta (richiesta ed acquisizione delle integrazioni);
- la gestione dei chiarimenti e delle osservazioni eventualmente pervenute;
- l'adozione del provvedimento di ammissione/non ammissione alle agevolazioni e la compilazione dei relativi atti propedeutici
- attività relative alle comunicazioni formali ed agli atti istruttori;
- l'implementazione e il caricamento dei dati di progetto nell'ambito del Registro Nazionale degli Aiuti (RNA) ai sensi dell'art. 52, comma 6 della L. 234/2012;
- supporto nell'emanazione degli atti conseguenti, per i progetti valutati negativamente;
- assistenza al contenzioso per i provvedimenti assunti;

- richiesta e verifica delle certificazioni previste per la concessione delle agevolazioni;
- predisposizione del decreto di concessione, verifiche successive alla trasmissione ai destinatari;
- ricezione e la verifica della documentazione propedeutica alla firma del contratto;
- stipula del contratto di finanziamento con l'impresa beneficiaria;

2. Erogazione delle agevolazioni concesse e monitoraggio delle imprese finanziate

L'attività include:

- la ricezione delle richieste di erogazione dei soggetti beneficiari per stato avanzamento lavori (S.A.L.) tramite la piattaforma dedicata alla misura;
- acquisizione delle richieste di modifica del progetto e/o le variazioni societarie del beneficiario e/o le richieste di proroga dei termini di ultimazione, con predisposizione della relazione di valutazione delle stesse e relative comunicazioni trasmesse nel percorso attuativo da parte dei beneficiari;
- supporto alla formalizzazione delle suddette modifiche e caricamento dei rispettivi dati modificati nel Registro nazionale degli aiuti;
- il monitoraggio dei progetti ed i controlli che comprende:
 - la verifica della presenza di condizioni riportate nella delibera di ammissione alle agevolazioni;
 - la verifica della completezza e regolarità della documentazione degli "stati di avanzamento lavori" (S.A.L.);
 - la verifica della coerenza delle eventuali variazioni con i requisiti posseduti al momento dell'ammissibilità;
 - la verifica amministrativo-contabile dei titoli di spesa e dell'avvenuto pagamento degli stessi e in generale le verifiche sull'avanzamento finanziario dei programmi;
 - le verifiche (da remoto o con sopralluogo, a seconda dei casi) degli stati di avanzamento dei progetti dal punto di vista delle innovazioni organizzative e/o tecnologiche adottate secondo il piano di attuazione dichiarato in fase di proposta;
 - l'accertamento della pertinenza e congruità delle spese rendicontate sul programma degli investimenti agevolati;
 - verifica del rispetto delle condizioni previste dalla normativa per l'erogazione delle risorse pubbliche;
 - redazione e inoltro trimestrale della rendicontazione da cui risultino gli accreditamenti delle agevolazioni ai soggetti beneficiari, con l'indicazione delle date, degli importi, il saldo e gli eventuali interessi maturati, nonché copia degli estratti conto del periodo di riferimento;

- l'accertamento finale, da effettuarsi eventualmente presso le imprese beneficiarie, volto a verificare la funzionalità e la coerenza del programma dei servizi realizzato rispetto agli obiettivi del progetto ammesso alle agevolazioni.
- Attività successive alla conclusione dei progetti:
 - la verifica di altre eventuali agevolazioni ottenute anche a titolo di "*de minimis*", attraverso riscontri documentali;
 - la richiesta e verifica delle certificazioni previste per la concessione delle agevolazioni;
 - la gestione di eventuali variazioni al programma dei servizi ammessi;
 - la determinazione e registrazione e aggiornamento in banca dati delle informazioni relative al pagamento degli interessi di preammortamento e delle rate ammortamento;
 - l'eventuale comunicazione del mancato pagamento delle rate di ammortamento del finanziamento erogato ed ulteriori inadempimenti;
 - l'attività di liquidazione dell'importo maturato a seguito delle verifiche effettuate;
 - la verifica di eventuali inadempienze delle imprese, che abbiano rilievo sulla concessione dell'agevolazione;
 - le azioni finalizzate alla revoca totale o parziale delle agevolazioni e al recupero delle somme erogate;
 - la prevenzione del contenzioso amministrativo e civilistico anche mediante consulenze legali specialistiche;
 - contenzioso per le delibere di revoca parziale o totale delle agevolazioni concesse.

d) Project management

Invitalia, garantisce le attività di *Project management* relative alla pianificazione, alla gestione e al monitoraggio delle attività previste, nonché alla verifica dei tempi e della qualità dei prodotti.

L'attività include:

- l'indirizzo e la supervisione delle strutture operative dedicate alla gestione della misura;
- la pianificazione delle risorse umane e dei tempi di gestione della misura
- i rapporti con i beneficiari;
- i rapporti con il committente e altri soggetti pubblici eventualmente coinvolti (quali ad esempio Corte dei Conti, Guardia di Finanza, Commissione UE, ecc.);
- la predisposizione di rapporti e documenti inerenti la misura (quali ad esempio la redazione di report informativi e/o di aggiornamento della commessa, la redazione di report su avanzamento delle attività, la reportistica periodica da pubblicare sul sito internet, il monitoraggio delle risorse finanziarie disponibili, ecc.);

- l'analisi e lo studio di elementi e fattori di particolare interesse per gli obiettivi specifici della misura;
- la rendicontazione delle attività di cui alla Convenzione, inclusi eventuali relativi costi di revisione legale e certificazione specifici per la commessa.

• Modalità di attuazione

Il team di Lavoro di Invitalia opererà in stretto raccordo e condivisione con gli uffici della Direzione generale per lo svolgimento delle attività e per i necessari approfondimenti di carattere amministrativo, legale, tecnico e operativo, nonché per ulteriori esigenze e/o fabbisogni informativi legati all'attuazione della misura.

Invitalia assicurerà l'attivazione di un gruppo di lavoro coordinato da un *Project Manager* con compiti di direzione strategica e operativa, monitoraggio e controllo amministrativo, e composto da profili professionali, senior e junior, con esperienze professionali in linea con le attività da svolgere.

• Durata e valorizzazione delle attività

L'intervento avrà durata di 3 anni, e comunque fino al 31 dicembre 2023.

L'importo complessivo di € 2.610.922,40 (Iva esclusa) sarà corrisposto a titolo di corrispettivo per le attività di Invitalia dirette all'assistenza tecnica necessaria alla gestione della misura.

Il corrispettivo per le attività di assistenza tecnica è dettagliato nelle tabelle seguenti.

Tabella n.1 – Quadro costi complessivi

Tipologia di Costo	Importi (€)
Risorse Interne	€ 1.025.706,72
Acquisizione beni e servizi	€ 1.277.539,00
Viaggi e spese di missione	€ 10.000,00
Costi indiretti 25%	€ 297.676,68
Sub Totale	€ 2.610.922,40
Iva 22%	€ 574.402,93
Totale Iva inclusa	€ 3.185.325,33

Tabella n.2 – Costi per livelli professionali

Livello professionale	N. gg/uomo	FTE	Importo
Dirigente	50	0,08	€ 45.560,00
1° Livello	230	0,4	€ 101.384,00
2° Livello	896	1,4	€ 301.739,12
3° Livello	1.979	3,1	€ 557.173,76
4° Livello	88	0,1	€ 19.849,84
Viaggi e spese di missione			€ 10.000,00
Totale Risorse professionali	3.243	5,1	€ 1.035.706,72
Acquisizione beni e servizi			€ 1.277.539,00
Totale costi esterni			€ 1.277.539,00
Costi indiretti 25%			€ 297.676,68
Totale al netto Iva			€ 2.610.922,40
Iva 22%			€ 574.402,93
Totale al lordo Iva			€ 3.185.325,33

Le modalità di rendicontazione seguiranno il criterio del rimborso dei costi effettivi sostenuti in base ai livelli professionali Invitalia impiegati e dei costi indiretti pari al 25%.

Il piano 2020-2023 si articola in attività orizzontali, indipendenti dalla numerosità delle domande presentate e gestite nelle varie fasi del processo (confronta attività di cui ai punti a), b) e d) del paragrafo 4) ed attività verticali il cui costo dipende dalla numerosità delle domande (attività di cui al punto c) del paragrafo 4).

La quantificazione dei costi relativi alle attività di tipo orizzontale è stata effettuata in maniera forfetaria sulla base di esperienze pregresse similari alle attività previste e suesposte.

Per la quantificazione dei costi relativi alle attività di tipo verticale, si è operato sulla base delle seguenti assunzioni

ASSUMPTIONS	
Investimento medio	250.000,00 €
Agevolazione media	125.000,00 €
Domande finanziate attese	768
Tasso di approvazione	70%
Domande da processare	1.097

Come si evince dal GANTT delle attività riportato nel paragrafo successivo, si è previsto di processare le domande nell'arco di 12 mesi dalla data di apertura dello sportello.

Per quel che riguarda le erogazioni (due per ogni società) si è ipotizzato che le stesse possano essere avviate da maggio 2021 in coerenza con le previsioni del Decreto.

E' stato inoltre ipotizzato un numero di variazioni e proroghe con necessità di modifica del Decreto di concessione pari al 20% delle società ammesse alle agevolazioni ed un tasso di revoca pari al 15%.

Per l'annualità 2020 sono riportate le giornate e la relativa valorizzazione in linea con l'avvio della misura prevista per il mese dicembre.

Sulla base delle seguenti ipotesi, nelle tabelle successive si riporta l'ammontare delle giornate uomo per ogni annualità e la relativa valorizzazione.

Tabella n.3 – Ripartizione delle giornate uomo per anno e livello professionale

ANNO	Dirigente	1° Livello	2° Livello	3° Livello	4° Livello	Totale
2020	11,07	12,39	32,29	59,27	4,75	119,77
2021	14,37	123,79	494,04	1.062,20	66,84	1.761,23
2022	9,42	49,69	217,50	379,17	5,22	661,00
2023	15,14	44,13	152,17	478,36	11,20	701,00
TOTALE	50,00	230,00	896,00	1.979,00	88,00	3.243,00
FTE	0,08	0,4	1,4	3,1	0,1	5,1

Tabella n.4 – Ripartizione dei costi per anno e livello professionale

ANNO	Dirigente	1° Livello	2° Livello	3° Livello	4° Livello	Totale
2020	10.089,72	5.463,50	10.874,60	16.689,31	1.066,68	44.183,79
2021	13.091,21	54.564,65	166.359,67	299.004,01	15.091,95	548.111,48
2022	8.583,50	21.903,35	73.254,00	106.774,27	1.173,46	211.688,58
2023	13.795,57	19.452,50	51.250,86	134.706,18	2.517,76	221.722,86
TOTALE	45.560,00	101.384,00	301.739,12	557.173,76	19.849,84	1.025.706,72


• Cronoprogramma delle attività

Si riporta di seguito il cronoprogramma con una stima dei tempi di massima per la realizzazione delle attività previste nel presente Piano.

Il dettaglio della pianificazione dei tempi potrà essere ridefinito a seguito delle indicazioni che saranno fornite in sede di realizzazione delle attività.

Resta inteso che le tempistiche potranno variare sulla base di eventi non prevedibili e non dipendenti da Invitalia.

Tabella n. 3 – Cronoprogramma



Allegato B

DISCIPLINARE DI RENDICONTAZIONE DI INVITALIA

1. Premessa

Il presente documento individua i criteri di rendicontazione dei costi sostenuti da Invitalia (di seguito Agenzia) in relazione alla Convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico DGLAI in ordine alle attività di supporto nella progettazione e gestione dell'intervento agevolativo Digital Transformation di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico 9 giugno 2020.

Di seguito si definiscono le regole in tema di rendicontazione dei costi per l'attuazione degli interventi nonché le modalità e i termini per il ristoro dei costi effettivi sostenuti dall'Agenzia.

2. Categorie di costi

La rendicontazione riguarderà le seguenti categorie di costi afferenti alle attività affidate all'Agenzia in qualità di soggetto attuatore:

- A) **Costi diretti**, sono i costi direttamente connessi all'operazione, ovvero quelli che possono essere imputati in maniera adeguatamente documentata ad una parte definita di cui si componga l'operazione finanziata, direttamente ovvero attraverso l'applicazione di determinati "criteri di imputazione";
- B) **Costi indiretti**, rappresentano un ribaltamento delle spese generali, non direttamente riconducibile alle attività previste dalla presente Convenzione, tuttavia necessariamente sostenuti dall'Agenzia per il funzionamento della propria struttura.

3. Modalità di rendicontazione

L'Agenzia si impegna a presentare i rendiconti delle attività realizzate nell'anno entro 120 giorni dalla data di scadenza del periodo di riferimento.

Il regime di rendicontazione per i costi diretti segue il criterio del costo effettivo.

Mentre per i costi indiretti la metodologia utilizzata per la rendicontazione sarà quella forfettaria ad un tasso del 25% così come disposto dall'art. 68, co. 1 lett a) del regolamento UE n. 1303/2013.

Nel seguito vengono specificate le modalità di rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione delle attività previste dalla Convenzione Quadro, riferite alle due tipologie di costo di cui al punto 2 del presente disciplinare.

3.1 Costi diretti

Sono i costi direttamente legati all'operazione e adeguatamente documentati attraverso l'applicazione di determinati "criteri di imputazione", effettivamente pagati a fronte di fatture o di altri documenti contabili da produrre in sede di rendicontazione del relativo importo.

I costi diretti si suddividono in:

- A) personale;
- B) collaboratori;
- C) missioni;
- D) acquisizione di beni e servizi.

A) Personale

In questa voce saranno inseriti i costi relativi al personale impiegato sul Progetto oggetto della convenzione. Tali costi possono riguardare:

- Il lavoro dei dipendenti impiegati sulla base delle risultanze della procedura di imputazione delle ore

lavorate ai progetti (cd time-sheet);

- le collaborazioni esterne sulla base della documentazione relativa (contratto e/o conferimento di incarico, fattura, nota e/o cedolino-paga).

Il calcolo del costo rendicontabile del personale dipendente sarà effettuato in rapporto alle ore di impiego nel progetto (vale a dire nelle attività oggetto della convenzione), considerando il salario lordo del dipendente, entro i limiti contrattuali di riferimento (Contratto a progetto, CCNL, eventuali accordi aziendali più favorevoli) e gli altri eventuali compensi lordi, comprensivo dei contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro.

Più in dettaglio, i costi del personale interno (tempo determinato e indeterminato) sono comprensivi di tutti gli oneri diretti e indiretti a carico sia del lavoratore sia del datore di lavoro:

- costi diretti, ovvero gli elementi che caratterizzano il rapporto di lavoro in maniera stabile e ricorrente (es. lo stipendio-base ed eventuali integrazioni più favorevoli, eventuale contingenza, scatti di anzianità);
- costi indiretti, ovvero, assenze per malattia, ferie, riposi aggiuntivi per festività soppresse, festività infrasettimanali, riposi aggiuntivi per riduzione di orario di lavoro, tredicesima e quattordicesima (ove previste dal CCNL), premi di produzione (se contrattualmente previsti e chiaramente calcolabili).

Il costo ammissibile è determinato in base alle ore effettivamente prestate per l'attività, e deve essere calcolato su base mensile (corrispondente alla busta paga).

Costo orario effettivo:

$$\frac{\text{Rml} + \text{differte} + \text{polizze} + \text{ferie spettanti} + \text{cassa di prev.} + \text{premi di produzione} + \text{oneri} + \text{TFR} + \text{irap} - \text{valore ferie e assenza c/dip}}{\text{Ore ordinarie} + \text{assenze c/Inps} + \text{assenze c/azienda}}$$

Per la determinazione delle ore effettivamente lavorate per il progetto viene compilato un time-sheet mensile con dettaglio giornaliero dal quale risultano le ore complessivamente lavorate dal dipendente sul progetto mentre tutte le altre ore non caricate su progetto sono, giornalmente, riepilogate in un'unica voce "altra commessa".

B) Collaboratori

Questa voce comprende i costi di personale derivanti da rapporti assimilabili al contratto di lavoro dipendente. Si tratta di rapporti nei quali il soggetto, pur non essendo legato da un vincolo di subordinazione con il committente, svolge attività lavorative specifiche sul progetto.

Sono ammissibili sia il compenso erogato, sia i tributi e gli oneri che vi sono connessi, ferma restando l'applicazione della normativa in materia. L'Agenzia deve presentare, su richiesta, tutti i documenti e/o risultati attinenti all'erogazione e allo scopo del servizio esterno.

C) Missioni

La categoria Trasferte comprende le spese sostenute per l'effettuazione di missioni e viaggi del personale strettamente attinenti al progetto ed effettivamente liquidate.

In riferimento alle spese di viaggio e di soggiorno i criteri applicabili sono stabiliti dal regolamento in vigore all'interno dell'Agenzia.

D) Acquisizione di beni e servizi

Il regime di rendicontazione relativo all'acquisizione di beni e servizi segue il criterio del costo effettivo sostenuto, giustificato da fattura/ricevuta.

Per "acquisizione di beni e servizi" si intendono le spese sostenute, a titolo esemplificativo, in relazione a:

servizi specifici e consulenze specialistiche funzionali alla realizzazione delle attività previste nel progetto;

- interventi di formazione specifica necessari per il conseguimento di obiettivi del progetto;
- azioni di comunicazione e promozione;
- costruzione o acquisizione di programmi SW e strumenti di aggiornamento specialistici;
- noleggio o leasing di attrezzature specialistiche;
- altre spese funzionali alla realizzazione delle attività previste nella Convenzione.

Per i costi relativi alle suddette voci l'Agenzia dovrà fornire un rendiconto analitico contenente:

- elenco delle spese sostenute;
- riferimento agli estremi dell'incarico e della documentazione contabile giustificativa della spesa;
- riferimento ai pagamenti effettuati.

3.2 Costi indiretti

Sono considerati indiretti, invece, i costi che non sono o non possono essere collegati direttamente al progetto ma per loro natura funzionali alla realizzazione delle attività.

Per tali costi il sistema di imputazione verrà effettuato attraverso il metodo forfettario applicando un tasso del 25%. Tale tasso forfettario rispetta i principi generali dettati dalla stessa nota EGESIF_14-0017 ossia il principio della ragionevolezza, quello dell'equità e quello della verificabilità della metodologia di calcolo effettuata.

La formula per il calcolo dei costi indiretti è la seguente:

(costi del personale, dei collaboratori e delle missioni + spese per acquisizione di beni e servizi) x P
considerando P=25% .

3.3 Costo complessivo rendicontabile

In relazione a quanto precedentemente esposto, il costo complessivo rendicontabile sarà così ottenuto:

Costo rendicontabile = Costi diretti + Costi indiretti